



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel des transports
Sindacato del personale dei trasporti

1.1 STATUTI

COMITATO SEV – 9 GIUGNO 2023
(ORGANO TRANSITORIO FINO AL
CONGRESSO DEL 2025)



Distribuzione:

Comitato SEV
Commissione direttiva SEV
Membri dei comitati centrali
Presidenti sezionali
Cassieri/e sezionali
Presidenti di gruppo
Commissioni SEV
Segretari sindacali

Indice

Articolo 1 – Nome e sede	4
Articolo 2 – Settore organizzativo	4
Articolo 3 – Scopo e compiti	4
Articolo 4 – Indipendenza.....	4
Articolo 5 – Societariato	4
Articolo 6 – Dimissioni.....	5
Articolo 7 – Esclusione.....	5
Articolo 8 – Contributi dei membri.....	5
Articolo 9 – Prestazioni particolari	6
Articolo 10 – Comunicazione SEV	6
Articolo 11 – Conflitti di lavoro	6
Articolo 12 – votazione generale	6
Articolo 13 – Organizzazione del sindacato.....	6
Articolo 14 – Congresso SEV	7
Articolo 15 – Comitato SEV.....	8
Articolo 16 – Direzione sindacale SEV	8
Articolo 17 – Commissione di verifica della gestione SEV	9
Articolo 18 – Strutture organizzative: Sottofederazioni	9
Articolo 19 – Strutture organizzative: Sezioni.....	10
Articolo 20 – Strutture organizzative: Commissioni.....	10
Articolo 21 – Finanze e amministrazione	10
Articolo 22 – Fusione o scioglimento.....	10
Articolo 23 – Disposizioni finali.....	11

Articolo 1 – Nome e sede

- 1.1 Con la denominazione «SEV – Sindacato del personale dei trasporti» – è costituito un sindacato iscritto al Registro di commercio quale Associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del CCS.
- 1.2 Il SEV ha la propria sede sociale a Berna.

Articolo 2 – Settore organizzativo

- 2.1 Il SEV rappresenta in particolare lavoratrici e lavoratori che esercitano un'attività nel settore dei trasporti pubblici in Svizzera. Per trasporto pubblico, il SEV intende soprattutto le imprese di trasporti terrestri, aerei e acquatici di viaggiatori e di merci, le imprese affiliate come pure le loro filiali e le imprese partecipanti o incaricate nonché i loro impiegati all'estero, in particolare
 - le imprese di trasporto federali, cantonali, comunali e private nonché la Deutsche Bahn AG in territorio svizzero
 - le istituzioni e imprese di carattere statale, privato o misto attive nel settore dei trasporti pubblici o delle rispettive aziende o che svolgono incarichi per conto di queste ultime.
- 2.2 I pensionati e le pensionate di queste aziende sono parimenti organizzati nel SEV.
- 2.3 Il SEV può organizzare anche altri gruppi o singole persone definendone diritti e doveri.

Articolo 3 – Scopo e compiti

- 3.1 Il SEV opera per un giusto ordinamento economico e sociale, per la giustizia tra i sessi e una parità di trattamento priva di discriminazioni e si prefigge il miglioramento della qualità di vita.
- 3.2 Il SEV ha per scopo la tutela e il promovimento degli interessi sociali, materiali, professionali e culturali dei propri membri.
- 3.3 Il SEV regola i salari come anche le condizioni di impiego e di lavoro, possibilmente con contratti collettivi di lavoro o accordi analoghi secondo le disposizioni del regolamento sui contratti collettivi di lavoro (CCL).
- 3.4 Al fine di realizzare questi obiettivi, il SEV può aderire a organizzazioni mantello. La decisione sull'adesione spetta al Comitato SEV.
- 3.5 Il SEV può esercitare altre attività direttamente o indirettamente in relazione con i propri scopi. Esso può pertanto fondare o partecipare ad organizzazioni con personalità giuridica propria.

Articolo 4 – Indipendenza

- 4.1 Il SEV è neutro in materia religiosa e indipendente in materia politica.
- 4.2 Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 3 può collaborare con partiti politici ed altre organizzazioni.

Articolo 5 – Societariato

- 5.1 Al SEV possono aderire lavoratrici e lavoratori attivi nei settori menzionati all'articolo 2. Persone che lavorano al di fuori del settore organizzativo possono comunque aderire al SEV. Esse ne diventano membri esterni e vengono attribuiti alla sezione Membri esterni o, se lo desiderano, ad una sottofederazione o a una sezione
- 5.2 I membri vengono attribuiti ad una sottofederazione ed a una sezione sulla base della propria attività e del proprio luogo di lavoro. Il Comitato SEV pubblica un regolamento sull'appartenenza dei membri.
- 5.3 Gruppi di membri che non possono essere attribuiti ad una sottofederazione possono comunque aderire al SEV, costituendo una sezione, oppure come membri esterni o come sezione libera (secondo il regolamento sulle strutture organizzative del SEV).

- 5.4 L'ammissione di un membro avviene tramite la dichiarazione di adesione. Il Comitato SEV può rifiutarla, se ciò può ledere gli interessi del SEV. La sua decisione è definitiva.
- 5.5 I membri del SEV sono contemporaneamente membri della «Cooperativa delle case di vacanza SEV».
- 5.6 I membri SEV di sesso femminile fanno automaticamente parte delle donne SEV (direttive della Commissione Donne SEV, articolo 1)
- 5.7 I membri SEV con un percorso migratorio fanno automaticamente parte della migrazione SEV.
- 5.8 Il SEV può stipulare contratti di collaborazione con altre organizzazioni di lavoratrici e lavoratori. Per queste collaborazioni si può prevedere la forma di «membro associato» al SEV. La competenza spetta al Comitato SEV.
- 5.9 La protezione dei dati dei membri è garantita. Il Comitato SEV emette un apposito regolamento.

Articolo 6 – Dimissioni

- 6.1 Le dimissioni possono essere inoltrate unicamente per il 30 giugno o il 31 dicembre, con un termine di disdetta di sei mesi (articolo 70 CCS). Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto, tramite lettera o e-mail al segretariato centrale SEV, ad eccezione dei membri della sottofederazione PV, che devono inviare le dimissioni alla sezione competente.
- 6.2 Le dimissioni collettive sono nulle.
- 6.3 Se un membro lascia il settore organizzativo del SEV (Articolo 2) può rassegnare le dimissioni osservando un periodo di disdetta di tre mesi.
Il periodo di disdetta inizia al più presto al termine del mese in cui il membro lascia il settore organizzativo del SEV.
Il passaggio ad un altro sindacato dell'USS può avvenire, se in corrispondenza con il cambiamento di lavoro, per la fine del primo mese civile successivo.
- 6.4 Con le dimissioni cessano tutti i diritti e gli obblighi del membro. Tuttavia le quote arretrate devono essere pagate.

Articolo 7 – Esclusione

- 7.1 Un membro può venir escluso in ogni tempo e con effetto immediato qualora
 - agisca in modo grave contro gli statuti, regolamenti o decisioni del sindacato SEV, della sottofederazione, della sezione o contro la carta d'identità del SEV.
 - con il suo comportamento, rechi danno alla reputazione o alle finanze del SEV.
- 7.2 La procedura di esclusione è definita dal regolamento di gestione del SEV (articolo 6).

Articolo 8 – Contributi dei membri

- 8.1 Per l'adempimento dei propri compiti il SEV preleva un adeguato contributo sociale. Esso si compone di tre parti
 - contributo base SEV
 - contributo alla sottofederazione
 - contributo alla sezioneIl contributo complessivo viene dedotto dallo stipendio o dalla rendita. Quando ciò non è possibile, l'incasso avviene tramite la sezione oppure direttamente tramite il segretariato centrale SEV.
- 8.2 Il contributo base SEV è un contributo unitario. Il Comitato SEV ne stabilisce il modo di calcolo in maniera che le entrate derivanti dai contributi permettano al SEV di far fronte ai propri compiti statutari. Esso pubblica il regolamento sui contributi e ha la facoltà di decidere riduzioni del contributo per singoli gruppi.
- 8.3 Il Comitato SEV può decidere contributi supplementari per
 - la copertura di spese straordinarie
 - garantire i mezzi necessari al fondo di lottaEgli deve tener conto della situazione finanziaria globale del SEV.
- 8.4 Il contributo alla sottofederazione viene deciso dall'assemblea dei delegati della sottofederazione.

- 8.5 Il contributo alla sezione viene deciso dall'assemblea dei soci della sezione o dall'assemblea dei delegati della sottofederazione.
- 8.6 Il Congresso SEV può decidere contributi supplementari per la copertura di spese straordinarie.

Articolo 9 – Prestazioni particolari

- 9.1 Il SEV gestisce un fondo di lotta. Il Comitato SEV è responsabile del suo finanziamento, secondo il regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.
- 9.2 A complemento della sua attività sindacale, il SEV offre ai suoi membri prestazioni individuali, in modo particolare nei settori dell'assistenza giuridica, delle assicurazioni sociali, della formazione e del tempo libero. Il Comitato SEV pubblica i regolamenti necessari.

Articolo 10 – Comunicazione SEV

- 10.1 Il SEV comunica attivamente al proprio interno e verso l'esterno in tedesco, francese e italiano. A tale scopo, si serve di tutti i mezzi di comunicazione, compresi quelli digitali. La responsabilità compete al servizio comunicazione.

Articolo 11 – Conflitti di lavoro

- 11.1 Il SEV opera in linea di principio per risolvere i conflitti di lavoro mediante trattative.
- 11.2 Laddove le trattative sono fallite, possono essere intraprese misure collettive di lotta.
- 11.3 La procedura è ripresa dal regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.

Articolo 12 – votazione generale

- 12.1 In occasione di una votazione generale tutti i membri del SEV sono invitati ad esprimere il loro voto in forma scritta. Le votazioni che hanno luogo in occasione delle assemblee non sono considerate votazioni generali.
- 12.2 Una votazione generale è organizzata:
 - sulla base di un referendum (art. 14.6)
 - se il Congresso, rispettivamente il Comitato SEV, lo decide con la maggioranza dei due terzi.
- 12.3 La votazione generale è organizzata dalla commissione di verifica della gestione. Essa fissa le scadenze della votazione e verifica il risultato.
- 12.4 Una proposta è accettata quando raggiunge la maggioranza dei voti, sempre che gli statuti e i regolamenti non prevedano specificatamente una diversa maggioranza.
- 12.5 L'organo che ha ordinato la votazione generale può rinunciare, con una maggioranza dei due terzi, se il progetto in votazione non è ancora stato pubblicato dalla stampa sindacale.

Articolo 13 – Organizzazione del sindacato

- 13.1 Il SEV è un'organizzazione mantello composta da diverse strutture organizzative.
- 13.2 Il sindacato SEV è composto dalle seguenti strutture organizzative
 - sottofederazioni
 - sezioni
 - commissioniNegli organi e nelle autorità delle strutture organizzative sono rappresentati con almeno una persona entrambi i sessi, se il settore organizzativo comprende entrambi i sessi. Il Congresso SEV emette un regolamento sulle strutture organizzative del SEV.
- 13.3 Gli organi dirigenti del sindacato SEV sono
 - il Congresso SEV
 - il Comitato SEV
 - la Direzione sindacale SEV
 - la commissione di verifica della gestione SEV

- 13.4 Il centro operativo del sindacato SEV è il segretariato centrale. Esso è diretto dalla Direzione sindacale SEV. Il Comitato SEV ha la facoltà di creare nuovi segretariati regionali.

Articolo 14 – Congresso SEV

- 14.1 Il Congresso SEV è l'organo supremo del SEV e deve svolgere in particolare i seguenti compiti:
- definizione dei principi e degli obiettivi della politica sindacale
 - decisioni sulle proposte del Comitato SEV, della Direzione sindacale SEV, delle strutture organizzative
 - approvazione del rapporto di attività (rapporto sociale)
 - decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione
 - nomina o revoca
 - della presidentessa o del presidente del SEV, di al massimo 3 vicepresidenti e dell'amministratrice o dell'amministratore per un periodo amministrativo secondo il regolamento di gestione SEV (articolo 17). Essi sono rieleggibili
 - della presidentessa o del presidente e della o del vicepresidente del Comitato SEV secondo l'art. 14.4
 - delle scrutatrici, degli scrutatori e della segretaria o del segretario del giorno
 - della commissione di verifica della gestione SEV
 - approvazione e modifica degli statuti
 - approvazione e modifica dei seguenti regolamenti:
 - regolamento di gestione
 - regolamento sulle strutture organizzative del SEV
 - indizione della votazione generale
 - decisione circa fusioni o scioglimenti del sindacato secondo art. 22
- 14.2 Il Congresso SEV è composto da
- 2 rappresentanti per ogni sottofederazione
 - 2 delegati dei gruppi di interesse. Essi non possono appartenere alla stessa sottofederazione.
 - delegati delle sezioni in numero tale da raggiungere il numero massimo di 250 delegati. Essi sono attribuiti alle sottofederazioni e alle sezioni senza sottofederazione, sulla base dei contributi pagati l'anno precedente (quota base SEV)
- Il comitato centrale della sottofederazione ripartisce i mandati della sottofederazione e delle sezioni. Esso sorveglia affinché sia realizzata un'adeguata rappresentanza delle diverse regioni linguistiche e dei sessi.
- 14.3 Il Congresso SEV si riunisce di regola ogni due anni. Un congresso straordinario può essere convocato
- su decisione del Comitato SEV
 - su richiesta scritta del 5 % dei membri del SEV.
- La Direzione sindacale SEV decide il luogo e la data di svolgimento.
- 14.4 L'Ufficio congressuale si compone del presidente e del vicepresidente del Comitato SEV. Questi mandati durano due anni, con la possibilità di essere rieletti per due ulteriori mandati (in totale 6 anni).
- 14.5 Il procedimento per le votazioni e le nomine è stabilito nel regolamento di gestione SEV, a meno che gli statuti SEV non prevedano disposizioni diverse.
- 14.6 Le decisioni del Congresso SEV (escluse le elezioni) sottostanno a referendum facoltativo. Il Congresso SEV può escludere dal referendum decisioni urgenti, se in tal modo si esprime la maggioranza dei due terzi.
- Un referendum è riuscito quando viene sottoscritto dal 5 % dei membri del SEV, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella stampa sindacale.
- Le decisioni contro cui viene lanciato un referendum devono essere sottoposte a votazione generale entro sei mesi dalla scadenza del termine di referendum.
- 14.7 I membri del Comitato SEV, della Direzione sindacale SEV e della commissione di verifica della gestione SEV come pure le segretarie e i segretari sindacali partecipano al congresso in quanto tali. Essi hanno voto consultivo, non possono tuttavia essere scelti come delegati.

Articolo 15 – Comitato SEV

- 15.1 Il Comitato SEV è responsabile per le questioni strategiche del sindacato SEV e svolge i seguenti compiti:
- trattamento dei problemi di politica sindacale nel senso delle decisioni prese dal Congresso SEV
 - decisioni su tutte le questioni sindacali che non competono al Congresso SEV o alla Direzione sindacale SEV
 - adozione di posizioni politiche e sindacali
 - determinazione del modo di calcolo del contributo base SEV
 - decisione circa la riscossione di contributi straordinari
 - approvazione dei conti preventivi
 - approvazione dei conti annuali
 - decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione SEV
 - decisione sulle proposte dell'ufficio legale di revisione e scarico dei conti
 - presa di posizione sulle questioni congressuali
 - occupazione ad interim di posti vacanti nella Direzione sindacale SEV sino al prossimo congresso
 - designazione dell'ufficio legale di revisione
 - approvazione e modifica di regolamenti, per cui non sia già competente il con-gresso
 - convocazione di congressi straordinari
 - indizione di votazioni generali
 - decisione sull'esclusione di membri o riammissione di membri esclusi
 - designazione degli organi di pubblicazione
 - decisione sulla costituzione, la soppressione o la fusione di strutture organizzative
 - approvazione di scioperi aziendali o scioperi d'avvertimento
 - ratifica di contratti collettivi
 - ratifica di regolamenti di gestione delle sottofederazioni
 - decisione su ricorsi per casi di assistenza giuridica professionale
- 15.2 Il Comitato SEV è composto
- dalla presidentessa o dal presidente centrale e da un'ulteriore delegata risp. un ulteriore delegato per ogni sottofederazione
 - da una delegata risp. un delegato per ogni commissione
- Le sottofederazioni prendono provvedimenti affinché le donne e le minoranze linguistiche siano rappresentate da una delegata o un delegato.
- 15.3 Per tale loro funzione i e le rappresentanti delle sottofederazioni diventano membri dei rispettivi comitati centrali.
- 15.4 I membri del Comitato SEV sono eletti dalla propria sottofederazione, rispettivamente dalla loro commissione, per un periodo amministrativo di 4 anni e sono rieleggibili.
- 15.5 La procedura per le votazioni e le nomine è definita dal regolamento di gestione SEV.
- 15.6 I membri della Direzione sindacale SEV e una o un rappresentante della comunicazione SEV partecipano alle sedute del Comitato SEV in quanto tali. Essi hanno voto consultivo. Le segretarie e i segretari sindacali possono partecipare, in caso di bisogno, alle singole trattande con voto consultivo.

Articolo 16 – Direzione sindacale SEV

- 16.1 Fanno parte dei compiti della Direzione sindacale SEV:
- Direzione del segretariato centrale e dei segretariati regionali SEV, guidata dalla presidentessa o dal presidente del SEV
 - L'applicazione delle decisioni del Congresso e del Comitato SEV
 - La rappresentanza del SEV verso l'esterno
 - I contatti con le autorità e gli organi
 - La decisione di azioni politiche e sindacali nell'ambito delle proprie competenze finanziari
 - La presentazione di proposte e la preparazione della documentazione necessaria per le decisioni degli organi superiori
 - La presentazione di proposte di esclusione di membri di sezioni al Comitato SEV
 - La coordinazione delle questioni del SEV

- Le competenze nelle questioni finanziarie
 - L'assunzione e il licenziamento di personale SEV
- 16.2 La Direzione sindacale SEV è responsabile per una ordinata conduzione e per la corretta liquidazione di tutte le questioni del SEV. Essa decide su tutte le questioni che non competono ad un organo superiore.

Articolo 17 – Commissione di verifica della gestione SEV

- 17.1 La commissione di verifica della gestione SEV è l'organo di controllo del SEV ed è formata da 5 membri e 2 sostitute risp. sostituti, eletti dal Congresso SEV su proposta delle sottofederazioni e delle commissioni per un periodo di quattro anni. Le sottofederazioni e le commissioni vegliano affinché vi sia un'equa rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi.
- 17.2 La commissione di verifica della gestione si costituisce da sé. Essa si riunisce su richiesta del suo presidente risp. presidentessa, come pure del Comitato federativo.
- 17.3 La commissione di verifica della gestione SEV controlla l'attività del Comitato SEV, della Direzione sindacale SEV, del segretariato centrale e di quelli regionali e stende un rapporto per il Congresso SEV. Essa ha il diritto di prendere visione in ogni tempo degli affari correnti.
- 17.4 La commissione di verifica della gestione SEV organizza le votazioni generali al SEV.

Articolo 18 – Strutture organizzative: Sottofederazioni

- 18.1 Le sottofederazioni svolgono i seguenti compiti:
- appoggio all'attività del SEV
 - rappresentanza degli interessi dei loro membri nell'ambito del SEV
 - reclutamento di membri
 - trattamento preliminare dei problemi sindacali all'intenzione del SEV
 - trattamento di specifici problemi di categoria
 - legame fra il SEV e le loro sezioni
 - indicazioni alle sezioni e appoggio della loro attività
 - coordinamento della collaborazione fra le sezioni SEV
 - decisione sulle divergenze fra sezioni della stessa sottofederazione
 - definizione del campo d'azione delle proprie sezioni
 - presentazione di proposte per l'esclusione di membri di sezione al Comitato SEV
- 18.2 Le seguenti sottofederazioni sono strutture organizzative del SEV
- AS Sottofederazione amministrazione e servizi
 - BAU Sottofederazione del personale lavori
 - LPV Sottofederazione del personale di locomotiva
 - PV Sottofederazione dei pensionati FFS
 - RPV Sottofederazione del personale di manovra
 - TS Sottofederazione del personale tecnico di servizio
 - VPT Sottofederazione del personale delle aziende private di trasporto
 - ZPV Sottofederazione del personale del treno
- 18.3 Il Comitato SEV può, su domanda della Direzione sindacale SEV e / o su richiesta delle sottofederazioni interessate, decidere delle modifiche dell'effettivo delle sottofederazioni. Può incorporare nuove sottofederazioni con tutti i diritti e gli obblighi usuali o decidere su fusioni di sottofederazioni.
- 18.4 Ogni membro SEV è contemporaneamente membro di una sottofederazione secondo il regolamento sulla suddivisione dei membri (riservato l'articolo 5.2bis).
- 18.5 Le sottofederazioni possono approvare la costituzione di organismi di categoria nonché fusioni a livello regionale e circondariale.
- 18.6 L'istituzione e l'organizzazione delle sottofederazioni sono rette dal regolamento riguardante le strutture organizzative del SEV.

Articolo 19 – Strutture organizzative: Sezioni

- 19.1 Le sezioni svolgono i seguenti compiti
- reclutamento e assistenza ai membri
 - accettazione di nuovi membri
 - appoggio dell'attività del SEV e delle sottofederazioni
 - legame fra i membri e la sottofederazione, rispettivamente il SEV
 - rappresentanza degli interessi professionali dei propri membri a livello locale
 - tenuta di assemblee e di corsi di formazione
 - cura dei contatti e della collegialità fra i membri
 - collaborazione con altre sezioni
 - partecipazione negli organismi locali e regionali delle organizzazioni sindacali mantello
 - presentazione di proposte per l'esclusione di membri di sezione al Comitato SEV
- 19.2 Ogni membro SEV è contemporaneamente membro della rispettiva sezione (riservato l'articolo 5.3bis).
- 19.3 Per la costituzione, fusione o scioglimento di sezioni occorre il consenso del Comitato SEV. La sottofederazione delimita il campo giurisdizionale delle proprie sezioni.
- 19.4 Le sezioni possono autorizzare la costituzione di gruppi.
- 19.5 Struttura e organizzazione delle sezioni sono definite nel regolamento sulle strutture organizzative del SEV.

Articolo 20 – Strutture organizzative: Commissioni

- 20.1 Il SEV può istituire commissioni per gruppi specifici di membri. Queste devono adempiere ai compiti seguenti:
- Reclutamento e assistenza specifici ai membri
 - Indire attività mirate a questi gruppi specifici
 - Rappresentare questi gruppi di membri all'interno del SEV.
- 20.2 Le commissioni seguenti fanno parte delle strutture organizzative del SEV:
- commissione giovanile
 - commissione femminile
 - commissione migranti
- 20.3 Costituzione e organizzazione delle commissioni sono definite dal regolamento sulle strutture organizzative del SEV.

Articolo 21 – Finanze e amministrazione

- 21.1 I mezzi finanziari a disposizione del SEV si compongono:
- dei contributi dei membri
 - dell'utile del patrimonio societario
 - dei contributi di istituzioni con personalità giuridica propria
 - delle altre entrate
- 21.2 Per i debiti del SEV risponde esclusivamente il suo patrimonio.
- 21.3 Il SEV può curare l'amministrazione di istituzioni.
- 21.4 La verifica delle questioni finanziarie incombe ad un ufficio di revisione legalmente riconosciuto, il quale stende un rapporto all'intenzione del Comitato SEV.

Articolo 22 – Fusione o scioglimento

- 22.1 La fusione del SEV con altre organizzazioni può avvenire quando
- un congresso lo decide a maggioranza dei due terzi o
 - i membri del SEV lo decidono con una maggioranza dei tre quarti in una votazione generale.

- 22.2 Lo scioglimento del SEV può avvenire solo quando
- un congresso convocato a questo fine lo decide con una maggioranza dei tre quarti
 - i membri del SEV lo decidono con una maggioranza dei tre quarti in una votazione generale.
- 22.3 Nel caso di una fusione o di scioglimento del SEV, il congresso decide circa l'utilizzazione del patrimonio societario nei limiti seguenti:
In caso di scioglimento del SEV, il patrimonio sussistente dopo l'adempimento di ogni obbligo deve essere messo a disposizione per l'eventuale costituzione di una nuova organizzazione sindacale del personale dei trasporti pubblici. Essa dovrà
- avere gli obiettivi contenuti negli articoli 3.1 e 3.2 di questi statuti

Articolo 23 – Disposizioni finali

- 23.1 I presenti statuti sono editi in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di divergenze di interpretazione fa stato il testo tedesco.
- 23.2 Questi statuti sono stati approvati dal Comitato SEV il 9 giugno 2023 come organo transitorio fino al Congresso SEV del 12 giugno 2025. Entrano in vigore il 1° settembre 2023 e sostituiscono gli statuti del 4 giugno 2019.
- 23.4 I regolamenti e le disposizioni esistenti rimangono in vigore fino alla pubblicazione di nuove disposizioni.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del Comitato e del Congresso SEV:	Danilo Tonina
La segretaria del giorno:	Christina Jäggi



SEV Segretariato centrale
Steinerstrasse 35
Casella postale 1008
3000 Berna 6

